

Transfer pricing. Le istruzioni definitive sulla documentazione idonea per beneficiare della disapplicazione delle sanzioni in caso rettifica



Arrivano i [chiarimenti](#) dell'Agenzia delle Entrate in tema di *transfer pricing* sulla documentazione idonea per il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati dalle multinazionali nelle operazioni con imprese associate. La [circolare n. 15/E](#) di oggi, che fa seguito al [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 novembre 2020](#), tiene conto dei [numerosi contributi](#) inviati dagli operatori nell'ambito della consultazione pubblica che si è chiusa lo scorso 12 ottobre.

Il focus della disciplina

I contribuenti possono beneficiare della non applicazione della sanzione amministrativa per infedele dichiarazione (articolo 1, comma 6, e articolo 2, comma 4-ter, del Decreto legislativo n. 471/1997), derivanti da eventuali rettifiche del valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento

praticati, nel caso in cui sia resa disponibile all'Amministrazione finanziaria la documentazione prevista dal [Provvedimento](#) e tale documentazione venga valutata idonea da parte degli addetti alle attività di controllo.

Finalità e struttura della documentazione idonea

La [circolare](#) approfondisce le finalità e la struttura della documentazione idonea, con riguardo ai contenuti dei documenti denominati *Masterfile* e Documentazione Nazionale ed illustra inoltre gli aspetti riguardanti la documentazione relativa alle stabili organizzazioni, quella ritenuta idonea per le piccole e medie imprese e la documentazione da predisporre qualora i contribuenti scelgano l'approccio semplificato per valorizzare un'operazione infragruppo consistente nella prestazione di servizi a basso valore aggiunto.

Forme, estensione e condizioni di efficacia della documentazione

La [circolare](#) chiarisce i profili connessi alle forme, all'estensione e alle condizioni di efficacia della documentazione idonea. In tale ambito, è specificato che il *Masterfile* e la Documentazione Nazionale devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Comunicazione del possesso

La [circolare](#) illustra gli aspetti riguardanti la comunicazione del possesso della documentazione idonea. A tal fine viene chiarito che la comunicazione può essere effettuata anche con la dichiarazione presentata entro novanta giorni dallo spirare del termine ordinario di presentazione, sia essa tardiva oppure integrativa/sostitutiva di quella già presentata; inoltre, ricorrendone le condizioni, **il possesso della documentazione idonea può essere comunicato anche tardivamente avvalendosi dell'istituto della remissione *in bonis***. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate 26 novembre 2021)

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 15 E del 26 novembre 2021](#), con oggetto: «SANZIONI TRIBUTARIE – IMPOSTE SUI REDDITI – Norme generali sulle valutazioni – Prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni infragruppo – Chiarimenti in tema di documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati (*transfer pricing documentation* – *TP Doc*) – Artt. 1, comma 6 e 2, comma 4-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 – Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 maggio 2018 – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. 360494, del 23 novembre 2020»

Per saperne di più:

[Adeguamento della disciplina nazionale in materia di prezzi](#)

di trasferimento. Le linee guida per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 110, comma 7 del TUIR

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 maggio 2018: *«Linee guida per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 110, comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento»*

Le modalità per ridurre possibili doppie imposizioni derivanti da rettifiche effettuate dal Fisco di uno Stato estero

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 maggio 2018, prot. n. 108954/2018: *«Disposizioni per l'attuazione della disciplina di cui all'art. 31-quater, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 59 del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»*

Transfer pricing trasparente con Masterfile e Documentazione Nazionale: la struttura della documentazione "salvasanzione" in caso di verifica del Fisco

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 novembre 2020, prot. 360494/2020, recante: *«Attuazione della disciplina di cui all'articolo 1, comma 6, e all'articolo 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 maggio*

[2018](#), recante le “Linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110 comma 7 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento”»